

ESENTE



29298-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -
Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Oggetto

*REGOLAMENTI
DI
GIURISDIZIONE

Ud. 12/10/2021 -
CC

R.G.N. 7380/2021
non 29298
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7380-2021 proposto da:

(omissis)

- ricorrente non costituito in questa fase -

nonchè contro

(omissis)

- intimata -

avverso l'ordinanza n. 181/2021 del TRIBUNALE AMM.
REGIONALE di POTENZA, depositata il 25/02/2021;

737
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale, dott. TOMMASO BASILE, che ha chiesto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c., (omissis) chiedeva al Tribunale di Potenza la reintegra, ed in via subordinata la manutenzione, nel possesso di due fondi di sua proprietà, dal medesimo condotti in qualità di coltivatore diretto, per effetto della violazione prodotta dallo sconfinamento ed invasione della proiezione del braccio di tre pale eoliche posizionate su fondi finitimi dalla (omissis) S.r.l.

Nella resistenza della convenuta, che sosteneva altresì il difetto di giurisdizione del giudice adito, il Tribunale con ordinanza del 10/5/2018 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA.

La causa era riassunta dinanzi al Tar Basilicata dall'originaria parte ricorrente, che reiterava le richieste originarie, deducendo altresì che, stante la violazione delle prescrizioni in materia di distanze, la collocazione delle pale aveva prodotto un evidente danno di cui del pari chiedeva il ristoro. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con ordinanza del 25 febbraio 2021, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Infatti, il ricorrente aveva agito nella qualità di proprietario e possessore di fondi rustici finitimi a tre aerogeneratori installati dalla società convenuta, dolendosi che vi sarebbe



stata un'invasione della sua proprietà, con conseguente lesione del possesso, a mezzo della proiezione del braccio di sostegno del motore e delle pale, nonché della loro possibilità di ruotare a 360° sull'asse della torre eolica.

Trattasi di doglianze che investono condotte materiali ed esecutive dalla società, non potendosi reputare che l'azione proposta miri anche a contestare la legittimità del provvedimento autorizzativo della realizzazione degli impianti, né presuppongono un sindacato, sia pure in via incidentale di tale provvedimento.

2. Il procedimento è stato avviato alla trattazione camerale sulle base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Sulla questione di riparto, il pubblico ministero ha rilevato che, tenuto conto delle richieste formulate dall'originaria parte ricorrente, risultava applicabile il precedente di questa Corte n. 25578/2020, in quanto il petitum sostanziale non investe l'annullamento del provvedimento amministrativo che ha autorizzato la realizzazione degli impianti eolici, né presuppone l'accertamento della sua illegittimità, ma si fonda sulla richiesta di tutela del diritto soggettivo di proprietà, in relazione a condotte materiali tenute dalla società concessionaria.

3. Le altre parti del giudizio non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ritiene il Collegio che debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, e che a tal fine debba essere assicurata continuità al principio di diritto affermato

da Cass. S.U. n. 25578/2020, per cui la controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia e intollerabilità delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della domanda, la quale non concerne l'annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'istallazione e gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (né presuppone l'accertamento della sua illegittimità), ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprietà, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilità previsti dall'art.844 c.c.

Infatti, anche nella vicenda in esame, analogamente a quanto riscontrato nella fattispecie che ha determinato il precedente ora richiamato, non risulta pertinente il richiamo alle diverse condizioni cui sono pervenute queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2017, n. 18165 e n. 18166), che hanno invece riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettere f ed o, cod. proc. amm.), e ciò sul presupposto che gli accertamenti circa la legittima realizzazione dell'impianto eolico e la domanda di inibizione o regolamentazione del relativo funzionamento e quella risarcitoria implicano, da parte del giudice, un esame della legittimità del provvedimento con il quale la pubblica



amministrazione ha autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'opera di pubblica utilità ed una valutazione delle scelte discrezionali della stessa P.A. nella sua attività di perseguimento di un pubblico interesse.

Come sottolineato anche dal pubblico ministero, nella vicenda per cui è causa l'azione proposta non è diretta all'annullamento del provvedimento autorizzativo dell'impianto e specificamente della installazione degli aerogeneratori limitrofi alla proprietà dell'attore, né presuppone l'accertamento, sia pure incidentale, della illegittimità dell'autorizzazione, bensì si fonda sul mancato rispetto delle distanze legali, e sulla conseguente lesione del possesso, scaturente in maniera specifica dallo sconfinamento in proiezione delle pale degli impianti, anche alla luce delle dimensioni di tali pale.

Va quindi ribadito che la giurisdizione si determina sulla base della domanda ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sicché rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9771; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23600).

Poiché nella fattispecie l'attore ha agito per la tutela del suo diritto di proprietà, ed ancor prima del possesso, e non per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione alla



realizzazione degli impianti, nella sostanza viene dedotta la illegittimità non già dei provvedimenti a monte, ma dei comportamenti materiali posti in essere dalla convenuta, così che, avuto riguardo alla causa petendi in concreto espressa, va fatta applicazione del principio - già enunciato dalle Sezioni Unite in fattispecie analoga (Cass., Sez. Un., 1° aprile 2020, n. 7636) - secondo cui spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di accertare tra l'altro che gli aerogeneratori di un vicino parco eolico determinino una lesione dell'altrui diritto dominicale, anche in ragione della violazione delle distanze legali.

Va quindi ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un'opera pubblica e, dunque, ad un'attività di natura materiale e non provvedimento, nello svolgimento della quale, non solo i soggetti privati, ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l'obbligo di osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del *neminem laedere* a tutela dell'incolumità dei consociati e dell'integrità del loro patrimonio (cfr. Cass., S.U, n. 8092/2020; Cass. n. 2338/2018; Cass. S.U. n. 21993/2020).

La denuncia della violazione delle distanze legali, tenuto conto della concreta formulazione della domanda, non può reputarsi che implichi una necessaria contestazione anche della legittimità del provvedimento amministrativo che abbia consentito la costruzione dell'impianto generatore di energia eolica, ma invece il *petitum* sostanziale che caratterizza



l'attuale giudizio - come evidenziato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - pone a base della domanda un comportamento materiale della società convenuta evocata in quanto impresa privata e non ~~ché~~ nella pur posseduta veste di concessionaria pubblica.

o

Va in definitiva dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario

+

3. Nulla a provvedere quanto alle spese.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.


Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Il Presidente

Giuseppe L. L. L.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 21 OTT. 2021



Il Funzionario
Dott.ssa Sabrina Fucilli

Sabrina Fucilli

Il Funzionario Giudiziario
Sabrina Fucilli